

KOLINPHARMA S.p.A.

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

KOLINPHARMA S.p.A.

PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato adottato dal consiglio di amministrazione di Kolinpharma S.p.A. (la “**Società**” o “**Kolinpharma**”) in data 23 novembre 2017, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento emittenti Aim Italia – Mercato alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”) e dall’articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014 n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la “**Market Abuse Regulation**” o la “**MAR**”). Il presente documento ha ad oggetto, in particolare, le procedure in materia di *internal dealing* volte a disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate – anche per il tramite di interposta persona – dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti), nonché dalle Persone Strettamente Collegate a questi ultimi (come di seguito definite) aventi ad oggetto le azioni della Società ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 23 novembre 2017 ha inoltre autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla presente procedura in materia di Internal Dealing (la “**Procedura**”) le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero di modifiche e/o integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A.

La presente Procedura entrerà in vigore a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie emesse da Kolinpharma su AIM Italia, come *infra* definito.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

1. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre disposizioni della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate della Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. se esistenti.

Data di esecuzione: indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto di Strumenti Finanziari (come infra definiti), a prescindere dalla data di liquidazione; ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Strumenti Finanziari, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*; iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Gruppo: indica la Società e le sue controllate (se esistenti).

Investor Relator: indica il responsabile dell'Ufficio *Investor Relations* della Società.

MAR o Market Abuse Regulation: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

Operazione indica una o più operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (come infra definiti) o gli Strumenti Finanziari Collegati (come infra definiti) effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti. L'Allegato B alla presente Procedura contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di Operazioni.

Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti: con riferimento a un soggetto rilevante indica una delle seguenti persone:

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Regolamento CONSOB: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Regolamento Emittenti AIM Italia: indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 3 gennaio 2018 e successive modifiche.

Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR: indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob.

Società: indica la società Kolinpharma S.p.A..

Soggetto Preposto: si intende quanto stabilito all'articolo 6.

Strumenti Finanziari: si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia (e titoli di debito e di credito della Società se emessi), come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Strumenti Finanziari Derivati: indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

Strumenti Finanziari Collegati: indica ogni prodotto finanziario, anche non ammessi alla negoziazione o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

TUF: indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

Ufficio *Investor Relations*: si intende la funzione di *Investor Relations* della Società.

2. Soggetti Rilevanti e relative Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti

Sono destinatari degli obblighi previsti dalla Procedura i seguenti soggetti rilevanti (i "**Soggetti Rilevanti**") e delle relative Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- c) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo tra i soggetti di cui ai punti a) e b) che precedono, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate¹ concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- d) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti a) e b) che precedono, all'interno della persona giuridica che esercita il controllo, come definito ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., sulla Società.

L'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti (l'"**Elenco**") sarà tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o

¹ Ai fini dell'articolo 7 del MAR per "informazione privilegiata" si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati o collegati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'articolo 7 del MAR riguardo alle informazioni privilegiate. Per un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

degli Amministratori Delegati con l'assistenza del Soggetto Preposto (come di seguito definito). Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione dell'Elenco.

Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, provvedendo altresì a comunicarne qualsiasi variazione o aggiornamento successivi.

A seguito dell'iscrizione nell'Elenco, il Soggetto Preposto provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti iscritti, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura, richiedendo una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione sub Allegato C, che provvederà a conservare.

I Soggetti Rilevanti provvedono a notificare, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura alle relative Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, conservando una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione sub Allegato C.

Né la Società né il Soggetto Preposto potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell'Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Identificazione da parte della Società e delle Controllate dei Soggetti Rilevanti

Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, deve istituire una procedura diretta ad identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti e, sempre tramite il Soggetto Preposto, informare per iscritto i Soggetti Rilevanti dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi della legge e della presente Procedura.

Il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le Controllate, renderà noti alle stesse gli obblighi di cui alla presente Procedura e trasmetterà copia della stessa. Le Controllate, entro la data di approvazione del bilancio civilistico da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, avranno l'obbligo di: (i) adottare una procedura conforme alle previsioni della Procedura, curando che la stessa sia accettata dai Soggetti Rilevanti conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 9; (ii) procedere ad individuare i Soggetti Rilevanti informandoli dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi della legge e della Procedura; (iii) comunicare al Soggetto Preposto l'elenco di tutti i Soggetti Rilevanti della Controllata, nonché ogni successiva variazione dell'Elenco.

Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Rilevanti interessati, l'elenco dei soggetti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti.

Per quanto riguarda le Società Controllate, il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le stesse e ricevute le informazioni di cui *supra*, ne comunica l'elenco alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

I Soggetti Rilevanti informano per iscritto le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica sub. Allegato E. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata.

4. Ambito di applicazione

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti nei confronti della Società, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito copia della presente Procedura sottoscritta ai sensi del successivo articolo 10.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati della Società, eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti.

Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni, compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti ed incassati) non raggiunga la soglia di Euro 20.000,00 (ventimila) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del MAR nell'arco di un anno civile.

L'importo di cui sopra deve essere calcolato sommando senza compensazione le Operazioni, relative alle Azioni, agli Strumenti Finanziari, agli Strumenti Finanziari Derivati ed agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti. Superato il predetto limite di Euro 20.000,00, i Soggetti Rilevanti, nonché le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, dovranno comunicare alla Società, alla Consob – tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla Data di Esecuzione dell'ultima operazione che importato il superamento del citato limite – le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

5. Obbligo di comunicazioni

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate al Soggetto Rilevante comunicano le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati:

a) alla Società, entro il giorno lavorativo successivo alla data di Esecuzione dell'operazione da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti;

b) alla Consob tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti.

La comunicazione deve essere effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 alla presente Procedura (Allegato A – Filing Model).

La Società, infine, deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti nonché delle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito *web*, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 10 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, tutte le informazioni relative ad ogni operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da Persone Strettamente Collegate a Soggetti Rilevanti.

6. Termini e modalità di invio delle comunicazioni

Il Responsabile della funzione Investor Relations della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti.

Nell'ambito della Procedura, il riferimento al Preposto deve intendersi effettuato anche, ove applicabile, ai suoi sostituti.

In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:

- a. predisporre e aggiornare l'Elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti;
- b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- c. fornire assistenza alle Persone Rilevanti affinché le operazioni siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente procedura;
- d. provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni ed alla loro diffusione al pubblico nei termini stabiliti dalla Procedura;
- e. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni e di quelle diffuse al mercato;
- f. assicurare la conoscenza della presente procedura da parte delle persone Rilevanti fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
- g. vigilare, altresì, sull'applicazione della procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte delle Persone Rilevanti al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società;
- h. proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato o del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti o integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

Nello svolgimento dell'incarico il Soggetto Preposto si ispira ed uniforma anche ai principi posti dal Codice Etico della Società.

I Soggetti Rilevanti e la Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni, entro il giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione, fornendogli tutte le informazioni (ove disponibili) di cui all'Allegato A – Filing Model della presente Procedura, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse. La Società può consentire che i Soggetti Rilevanti trasmettano tale Comunicazione Insider Dealing anche per conto delle relative Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti.

La Comunicazione Insider Dealing è effettuata nei confronti della Società: (i) tramite lettera raccomandata a mani consegnata al Soggetto Preposto; oppure (ii) tramite e-mail con conferma di lettura all'indirizzo del Soggetto Preposto ritapaolapetrelli@kolinpharma.com, avente ad oggetto "Comunicazione Internal Dealing".

Fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari o le diverse prassi pro tempore applicabili agli emittenti con strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti effettuano le Comunicazioni Insider Dealing alla Consob, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

La Società comunica al pubblico tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti con le modalità previste dall'art. 4 della Procedura.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero: 0294324300.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta al Soggetto Rilevante e alle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

Per ogni richiesta di chiarimento in ordine alla compilazione del Filing Model, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti potranno contattare il Soggetto Preposto al numero o indirizzo email sopra indicati.

7. Obblighi di comunicazione della Società

Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione al pubblico e una volta ricevute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Collegate le informazioni, il Soggetto Preposto – dopo aver informato il Nominated Advisor² – predispone la comunicazione al pubblico, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell’Operazione. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all’Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR o altro mezzo come indicato all’articolo 5 della presente Procedura. Copia della stessa comunicazione deve altresì essere pubblicata sul sito web della Società nella sezione “Investor Relations”.

8. Black out periods

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti (il “**Periodo di Chiusura**”) l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle eventuali relazioni trimestrali della Società, nonché di altri eventuali rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente annunciato la pubblicazione.

Il divieto non si applica:

- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni ed altresì
- iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell’Allegato D della presente Procedura.

Il divieto non si applica all’esercizio di diritti attribuiti nell’ambito di piani di stock option nonché di diritti d’opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell’esercizio di tali diritti, mentre non si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni.

Oltre a quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

² Il Nominated Adviser dovrà, inter alia, assistere e supportare la Società nell’adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, tra i quali quelli previsti dalla MAR, Si segnala che il Nominated Adviser continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere a un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere a un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

9. Sistema sanzionatorio

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2 del TUF (ovvero gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche gli strumenti finanziari quotati sull'AIM.

Inoltre l'art. 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi in materia di *internal dealing*.

In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Inoltre, l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni della presente procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni e del Regolamento Emittenti AIM, può comportare l'applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti nella presente procedura o dalle norme di legge o regolamenti applicabili, la Società o una Società Controllata, se esistente, dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità per la Società di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società o dalle Società Controllate, se esistenti.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.

10. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e conservano copia della notifica.

11. Trattamento dei Dati Personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, tenuti ad esprimere consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte, ai sensi della presente Procedura, di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa internal dealing pro tempore vigente;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
- e) che il titolare del trattamento dei dati è Emanuele Lusenti;

Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato C alla presente Procedura si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.

10. Modifiche

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazione delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM) di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi mercato, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

Allegati:

Allegato A: *Filing Model*

Allegato B: Elenco delle operazioni soggette a notifica

Allegato C: Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Allegato D: Elenco delle esenzioni per la negoziazione durante un periodo di chiusura

Allegato E: Modulo per la notifica delle persone collegate ai soggetti rilevanti

Allegato A: *Filing Model*

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate – Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

1		Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2		Motivo della notifica
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3		Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4		Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>

		<p>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della</p>				

	<p><i>Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	<p><i>Data dell'operazione</i></p> <p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	<p><i>Luogo dell'operazione</i></p> <p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato B: Elenco delle operazioni soggette a notifica

Articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

ALLEGATO B

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'articolo 19 MAR e dell'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016, le Operazioni includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari Collegati;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Strumenti Finanziari Collegati;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari Collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;

r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;

s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Allegato C: Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti o persone strettamente collegata ai soggetti rilevanti

Il sottoscritto _____

residente in _____

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di Internal Dealing di Kolinpharma S.p.A. (la “**Procedura**”)

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: _____

3. indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Collegate a sé:

4. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
5. per proprio conto e sotto la propria responsabilità autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

ACCONSENTE

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 10 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Collegate.

Luogo e Data	Firma
_____	_____

Allegato D: Elenco delle esenzioni per la negoziazione durante un periodo di chiusura

Articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
- iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

5.4.2016 L 88/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT.

Allegato E: Modulo per la notifica dai Soggetti Rilevanti alle persone a loro strettamente collegate, degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa “Internal Dealing”

Oggetto: Notifica della qualità di Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti in materia di Internal Dealing ex art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014

Gent.mo/a [],

In adempimento dell’obbligo di cui all’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e della “Procedura in materia di Internal Dealing” di Kolinpharma S.p.A. (la “Procedura”), di cui io sono Soggetto Rilevante (come ivi definito) in quanto [Amministratore/Sindaco/Dirigente] di detta Società, con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicare quale Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti (come ivi definita) e, pertanto, verrà inserita nell’elenco delle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti tenuti a rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014.

Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile sul sito Internet della Società medesima).

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa, Le chiedo di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Luogo, Data

Firma

Per ricevuta

Luogo, Data

